

vamente appoggiato ed otterrà certamente il mio voto.

Ed io non sono di coloro che si fanno la dolce illusione che un Codice penale per tutta Italia possa essere rapidamente discusso ed esaminato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, prima che la Venezia abbia il beneficio dell'unificazione; io ciò credo impossibile; quindi è indispensabile che il Parlamento decida la questione dell'unificazione, salva e riservata ogni seria e matura discussione del definitivo ed unico Codice penale del regno.

Non voglio più oltre abusare dell'indulgenza della Camera, e mi limito a dichiarare che non faccio veruna proposta, dappoichè versiamo in una discussione spedita e sommaria del bilancio del Ministero della giustizia, mentre, esistendo d'innanzi alla Camera progetti di legge che in certa guisa investono quasi tutte le parti dell'ordinamento giudiziario e della legislazione, sarebbe prematura ed inopportuna ogni anticipata discussione sopra materie che ben presto dovranno di nuovo richiamare la nostra diligente attenzione.

SPECIALE. Ho chiesta la parola per associarmi in parte ai voti dell'onorevole Corapi, dell'onorevole Curti e dell'onorevole Mancini.

Sarò brevissimo. Perchè si affretti al possibile l'unificazione legislativa e la sanzione del nuovo Codice, parmi, oltre alle considerazioni esposte dall'onorevole Mancini, degna egualmente di fissare l'attenzione dell'onorevole ministro quella di far cessare lo impero simultaneo di quattro Codici in Italia. Proprio per la smania di volere ad ogni costo *unificare*, noi ci abbiamo, giova ripeterlo, quattro Codici penali e, mel consenta la Camera, in molte parti incompatibili tra loro e colla civiltà dei tempi in cui viviamo, e colle libere istituzioni che ci governano!

È risaputo, e lo è certamente dall'onorevole ministro, che avvi dei reati i quali, mentre si puniscono nelle provincie meridionali, non costituiscono fatti punibili nella Toscana. Basta accennare al fondamento del diritto di punire i minorenni, alla teorica della complicità, a quella del tentativo, per convenire nella urgente necessità di non più oltre indugiare la sanzione del nuovo Codice penale.

Eguualmente ricordo, giacchè l'onorevole Curti me ne diede l'occasione, che nella Venezia si ha niente meno che in vigore un Codice, il quale per talune sanzioni non può preferirsi a quello che vige nelle provincie sottoposte alla dominazione austriaca. Noi sappiamo che il Codice, austriaco, dopo la trasformazione politica dello impero, subì delle serie modificazioni, talmentechè nella Venezia si puniscono dei reati in un modo più severo che non si puniscano sotto la monarchia austro-ungarica.

Colle riforme proposte dall'onorevole Corapi affi-

dasi ai pretori la punizione di tutti i delitti. Questo voto fu da me manifestato sin dal 1864, ma invano.

Però l'onorevole Mancini si preoccupa d'assai di tale proposta, e teme di affidare ad un sol giudice la cognizione di tutti i delitti; molto più che ve ne potrebbero essere di quelli passibili della pena del carcere sino a cinque anni. Fa notare poi che il rimedio dello appello è poco efficace, perchè la Corte decide sempre sulle mute carte.

Mi permetto di far riflettere all'onorevole Mancini che, se il pretore deciderebbe di tutti i delitti, il condannato ha sufficiente guarentigia nello appello alla Corte, essendo stata mantenuta, nel nuovo Codice di procedura penale, la sanzione dell'articolo 363.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno come gli articoli 417 e 363 contemplano il caso in cui la Corte di appello, credendo necessario di sentire nuovamente i testimoni chiamati nel primo giudizio, ed anche di sentirne altri, sia a carico sia a discarico, potrà ordinare che siano citati a comparire all'udienza.

Adunque parmi poco esatto, mel perdoni l'onorevole Mancini, che la Corte venga a decidere sulle mute carte e che la guarentigia degl'imputati sarebbe manomessa; perocchè, quando la Corte crede che il giudicato in appello poggia sopra elementi poco solidi, la Corte stessa, per le facoltà sancite dall'articolo 363, può ripetere il pubblico dibattimento. Qual guarentigia si vorrebbe maggiore di questa?

L'onorevole Mancini ugualmente preoccupavasi dei giudizi solennizzati al cospetto di un sol giudice; ma, domando io all'onorevole Mancini, che cos'è un tribunale correzionale? Il tribunale correzionale non si completa che con soli tre giudici, e naturalmente l'onorevole Mancini conosce benissimo come tre giudici valgono poco più che uno.

Voci. Oh! oh!

SPECIALE. Loro fanno *oh! oh!* ma questo val quanto dire che sono estranei completamente ai progressi della scienza, ignorano i canoni legislativi che la dottrina ha consacrati e che ha già fatto accettare nei moderni Codici.

Invece di *oh! oh!* io desidero che mi si risponda con ragioni... Io mi avvalgo dell'autorità del Klencords, del Prauss, del Mittermayer, dell'illustre Niccolini. Vi porterò l'autorità della scuola germanica, dinnanzi a cui dobbiamo chinare tutti la fronte, noi piccini, d'assai piccini, e che se fummo primi, dobbiamo dolorosamente confessare e ripetere *che oggi già siam da sezzo*. Io ricordo che, per aversi la sperata guarentigia, è uopo almeno che il tribunale giudichi in numero di quattro, onde la parità dei voti valesse in favore dell'imputato.

Non mi preoccupa quindi nè punto nè poco il sentir ripetere che il pretore è magistrato *singolo* finchè i tribunali correzionali giudicheranno in numero di tre.

Considerate il giudizio solennizzato dinanzi al pre-